SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 201

Ministero per le politiche agricole

CIRCOLARE 9 settembre 1997, n. **D/686.**

A) **Disposizioni integrative alle circolari ministeriali n. D/478/94, n. D/1289/95 e n. D/617/97 concernenti le procedure e le modalità di applicazione della riforma della politica agricola comune nel comparto delle «Grandi colture» e del settore del riso, a seguito delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea e dalla Commissione CE per la campagna di commercializzazione 1997-98. *B)* Varietà di grano duro ammissibili alla corresponsione dell'aiuto supplementare comunitario previsto dal regolamento CEE del Consiglio n. 1765/92, per la campagna di semina 1997-98.**

97A7492

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 202

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «Ricerca, sviluppo tecnologico ed Alta formazione». Sottoprogramma 1 - Misura 1: Alta formazione - Fondo sociale europeo. (Avviso n. 1/1040/97).

97A7638

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1997.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, nella legge 22 settembre 1920, n. 1365, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 17, commi 25 e 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo al riassetto funzionale ed organizzativo degli enti gestori dei servizi idrici;

Visto l'art. 1, comma 83, della legge 22 dicembre 1995, n. 549, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica;

Viste le relazioni in data 30 luglio 1996 e 30 novembre 1996 del dott. Raffaele Santoro, già commissario straordinario dell'EAAP; le relazioni in data 1° agosto 1996 e 6 agosto 1996 redatte dai rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici nel collegio dei revisori e nel consiglio di amministrazione; le risultanze contabili e le relazioni del collegio dei revisori;

Considerato che tali atti hanno evidenziato gravi inconvenienti ed irregolarità amministrative gestionali e contabili tali da indurre il Ministro dei lavori pubblici, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, a notificare al consiglio di amministrazione dell'EAAP con nota del 22 maggio 1997 n. 5630/39/62 formali contestazioni;

Viste le giustificazioni prodotte dagli organi amministrativi dell'EAAP con lettera 20 giugno 1997, n. 1348/Gab.;

Ritenuto che per quanto riguarda l'addebito relativo alla mancata precisa indicazione dei consumi d'acqua e dei servizi di fognatura e depurazione, alle conseguenti mancate entrate per somme di estremo rilievo, nonché alla insufficiente attività di recupero dell'evasione dell'utenza che comunque risulta accertata dai riscontri effettuati, le controdeduzioni dell'Ente non hanno fornito soddisfacenti elementi di giustificazione avendo evidenziato iniziative di recupero solo molto recenti, e pertanto assolutamente inadeguate in rapporto alla cronica disfunzione riscontrata negli esercizi precedenti, e soprattutto avendo confermato l'erronea iscrizione in bilancio dei crediti in questione come voce di entrata, con conseguente aumento del disavanzo di amministrazione;

Ritenuto inoltre che a fronte della contestata lentezza nella riscossione dei canoni, che comporta corrispondente ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere, le risposte dell'Ente non hanno fornito adeguata giustificazione e soprattutto hanno evidenziato una censurabile carenza propositiva con riguardo ai margini di miglioramento ottenibili utilizzando diverse soluzioni operative;

Ritenuto ancora che per quanto attiene ai contestati ritardi nella consegna dei buoni di sgravio alle concessionarie non possono considerarsi attendibili le giustificazioni addotte all'Ente, che da un lato imputa la disfunzione a inevitabile frutto del vigente sistema e dall'altro manifesta propositi di superamento con semplice innovazione tecnica del servizio, soluzione questa che comunque appare inaccettabilmente tardiva;

Ritenuto inoltre che non possono accettarsi le giustificazioni dell'Ente a fronte delle contestate irregolarità contabili sia in termini di impropria utilizzazione delle anticipazioni IVA, sia in termini di assunzione di spese senza preventiva certificazione di adeguate disponibilità di bilancio, atteso il carattere inderogabile delle norme di contabilità che tali situazioni non consentono;

Ritenuta altresì l'endemica situazione di incertezza circa l'attuale consistenza patrimoniale dell'Ente, dovuta anche alla riscontrata mancanza di adeguato inventario, a fronte della quale le giustificazioni dell'Ente non hanno evidenziato l'adozione di iniziative idonee ad esplicitare una decisiva inversione di tendenza nella disordinata gestione del patrimonio dell'Ente stesso;

Ritenuto ancora che a fronte della contestata generalizzata tendenza ad affidare sempre alle stesse imprese l'appalto della manutenzione delle reti idriche e fognanti attraverso il mero rinnovo dei contratti in essere, le giustificazioni dell'Ente sono apparse assolutamente inadeguate, essendosi appuntate sulla mera giuridica possibilità di rinnovo dei contratti di cottimo, ma non avendo dato ragione alla cronica inosservanza delle procedure concorsuali di affidamento e soprattutto della reale convenienza economica del mancato ricorso al mercato;

Ritenuto altresì che l'esame dei risultati di gestione ha evidenziato una grave situazione finanziaria in termini di indebitamento globale e di scoperto di cassa, che ha indotto lo stesso istituto tesoriere a comunicare la propria impossibilità ad ulteriormente concedere anticipazioni di sorta, e che sul punto le deduzioni dell'Ente non hanno offerto alcun elemento di apprezzabile giustificazione;

Ritenuto, peraltro, che le suddette gravi disfunzioni non abbiano carattere episodico, rappresentando esse, piuttosto, il perpetuarsi ed il consolidarsi di pregresse, endemiche inefficienze che continuano ad influenzare negativamente l'andamento della gestione e che quindi attualmente continuano ad impedire il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

Considerato quindi che le predette circostanze configurano una situazione di grave irregolarità rispetto alla quale il comportamento degli organi di gestione non

può valutarsi in termini di assoluta inadeguatezza con riguardo alla necessaria adozione dei provvedimenti del caso;

Ritenuto, pertanto, in considerazione di tutte le sue esposte circostanze, che sia necessario provvedere con urgenza alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, al fine di evitare l'ulteriore aggravamento dell'attuale situazione di grave insufficienza ed irregolarità gestionale;

Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intensa con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione II, nella seduta del 23 luglio 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avv. Lorenzo Pallesi è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, per un periodo di sei mesi.

Art. 2.

1. Il commissario straordinario assume le funzioni di legale rappresentanza dell'Ente, sovraintende all'andamento gestionale generale, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esercita i poteri già attribuiti al consiglio di amministrazione ed alla giunta esecutiva dalle norme vigenti e dallo statuto dell'Ente.

2. A decorrere dalla data di assunzione delle funzioni di cui al primo comma da parte del commissario straordinario, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva sono sciolti.

Art. 3.

1. Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività, il commissario straordinario si può avvalere di esperti, fino ad un numero massimo di quattro, nominati su sua proposta dal Ministro dei lavori pubblici e scelti tra persone particolarmente qualificate nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche.

2. Il commissario straordinario deve attenersi agli indirizzi programmatici formulati dai Ministeri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, oltreché dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il compenso del commissario straordinario e degli esperti grava sul bilancio dell'Ente e viene determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura comunque non superiore, nel totale, all'importo del compenso spettante ai disciolti organi di cui al precedente art. 2, comma 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

97A7725

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1997.

Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, già definiti fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 17, comma 1, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è disposto che il Ministro della sanità, sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 ottobre di ciascun anno, adotti piani nazionali annuali per il controllo ufficiale:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, dai decreti di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, la quale deve essere conforme a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, di lotta integrata;

Visto l'art. 17, comma 2, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale è disposto che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della sanità, entro il 31 maggio di ciascun anno, i risultati dei controlli eseguiti per la realizzazione dei

piani annuali di cui al comma 1 del medesimo art. 17, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti;

Vista la circolare del Ministro della sanità 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento per la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e di presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto l'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, con il quale è attribuita al Ministero della sanità ed alle istituzioni sanitarie la competenza della vigilanza per l'applicazione del regolamento in materia di produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, ferme restando le competenze delle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti, nonché la facoltà del Ministero della sanità di avvalersi dell'opera dei nuclei dell'Arma dei carabinieri, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 marzo 1975;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e, in particolare, l'art. 7, relativo all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni in materia di controlli;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente l'istituzione presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti la prevenzione e la repressione anche delle infrazioni nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario o forestale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, concernente l'istituzione del Servizio fitosanitario nazionale;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro che le attività di indirizzo e coordinamento necessaria a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della sanità;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, con la quale sono stati riordinati gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e con la quale tra l'altro è stato istituito il registro delle imprese, incluse quelle agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, concernente l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Sentiti i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuto di adottare per l'anno 1997 il primo piano di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

Art. 1.

Piani delle regioni e delle province autonome per l'anno 1997

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome adottano per l'anno 1997, in conformità a quanto previsto agli allegati 1 e 2, il piano di controllo ufficiale:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio nel territorio di competenza, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione nel territorio di competenza dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, di lotta integrata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità il piano, unitamente ad una relazione illustrativa dello stesso.

3. Entro il 31 maggio 1998 le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della sanità i risultati derivanti dall'attuazione del piano, conformandosi allo schema di cui agli allegati 1 e 2.

4. Entro il 31 luglio 1998 il Ministero della sanità presenta alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati conseguiti dai piani durante l'anno 1997, inclusi quelli relativi alle attività dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Di tale relazione sono, altresì, informati il Ministero delle risorse agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, le regioni e le province autonome.

Art. 2.

Disposizioni generali

I piani delle regioni e delle province autonome:

a) individuano dettagliatamente le attività oggetto del piano;

b) forniscono indirizzi per l'esecuzione delle attività, nonché per la raccolta e l'elaborazione dei risultati al fine di assicurare una presentazione uniforme dei risultati;

c) individuano le priorità tra le attività previste dal piano;

d) individuano le istituzioni regionali, provinciali e territoriali competenti per le attività previste dal piano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e secondo i rispettivi ordinamenti;

e) definiscono le modalità di coordinamento funzionale ed organizzativo tra le istituzioni, di cui alla lettera *d)*, e, in particolare, tra le unità sanitarie locali, i servizi fitosanitari regionali e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; deve essere altresì individuata un'autorità regionale responsabile del coordinamento e dei rapporti con il Ministero della sanità.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le province autonome provvedono:

a) alla compilazione dell'elenco dei locali di deposito e degli esercizi di vendita, residenti nel territorio di propria competenza, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

b) all'individuazione degli utilizzatori di prodotti fitosanitari, residenti nel territorio di propria competenza, in possesso dell'autorizzazione all'uso di prodotti molto tossici, tossici e nocivi, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, nonché all'uso di gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

c) all'individuazione di un'autorità regionale, nell'ambito degli assessorati alla sanità, responsabile del coordinamento e dei rapporti con il Ministero della sanità.

Le informazioni di cui al presente comma, in forma analitica per il punto *a)* e in forma riassuntiva numerica per il punto *b)*, sono trasmesse al Ministero della sanità e al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi sessanta giorni.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 279

ALLEGATO 1

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART. 1: COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

I. FINALITÀ DI CONTROLLO.

1. *Contenuto dei prodotti fitosanitari.*

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto dei prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20 °C)	Tolleranza
fino a 25 g	± 15% formulazione omogenea ± 25% formulazione non omogenea
> 25 fino a 100	± 10%
> 100 fino a 250	± 6%
> 250 fino a 500	± 5%
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

2. *Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.*

Nell'ambito delle attività è necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a quelle relative a:

a) imballaggi, che devono essere rispondenti alle prescrizioni recate dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 16, comma 6, del decreto medesimo;

b) etichette, che devono essere corrispondenti a quelle autorizzate dal Ministero della sanità;

c) taglie, che devono essere corrispondenti a quelle previste dal decreto di autorizzazione;

d) eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario.

3. *Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.*

Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministro della sanità 12 maggio 1993, n. 15, e le modalità dei campionamenti devono soddisfare i seguenti criteri:

a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, deve essere pari ad almeno un sopralluogo ispettivo per anno;

b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere, inoltre, in rapporto con le caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonché con eventuali situazioni di inadempienza degli stessi risultanti da pregresse attività ispettive;

c) i sopralluoghi ispettivi finalizzati a campionamenti dei prodotti fitosanitari detenuti ai fini di vendita devono essere effettuati secondo modalità statistiche significative.

II. LUOGHI NEI QUALI EFFETTUARE IL CONTROLLO.

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

a) i depositi di smistamento presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari, autorizzati, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; tali depositi sono disciplinati dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 9, 10, 11 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

È opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate ed al numero di campioni verificati, specificando la natura delle principali violazioni riscontrate, il numero e la frequenza percentuale delle stesse, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1. verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);

2. verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);

3. verifica del contenuto quali-quantitativo dei prodotti fitosanitari (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);

4. verifica delle modalità di conservazione e di trasporto (specificando le infrazioni relative a prodotti provenienti da altri Stati membri);

5. controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e alla circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. *Controllo sulla vendita.*

	Totale n.ro	
Ispezioni	———	
Infrazioni	———	di cui:

	Infrazioni
Prodotti fitosanitari non autorizzati	———
Vendite non autorizzate	———
Inappropriate condizioni di conservazione	———
Altro (specificare)	———

2. *Controllo etichette e confezionamento dei prodotti fitosanitari.*

	Ispezioni	Infrazioni
Imballaggi (art. 15.1 del D.Lgs. n. 194/1995)	———	———
Etichette (art. 16, commi 1, 3 e 4.*a)*, del D.Lgs. n. 194/1995)	———	———

(*N.B.* — Quando necessario, menzionare ulteriori dettagli sui più frequenti tipi di infrazione con chiaro riferimento alle relative parti degli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 194/1995).

3. *Controllo sulla composizione dei prodotti fitosanitari.*

	Totale	
Analisi	———	
Infrazioni	———	di cui:

	Analisi	Infrazioni
Identità sostanza attiva	———	———
Contenuto sostanza attiva	———	———
Altro (coformulanti, impurezze)	———	———
Proprietà chimico-fisiche inaccettabili	———	———
Altro (specificare)	———	———

N.B. — Allegare informazioni più dettagliate quando si evidenziano specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati membri dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART. 1: IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

I. FINALITÀ DI CONTROLLO.

Le finalità della verifica riguardano:

il possesso del patentino, ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;

l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari o comunque disponibili presso l'azienda;

la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di tutte le segnalazioni di malore o intossicazione associate all'attività lavorativa;

l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari, disponibili presso l'azienda;

l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti;

il monitoraggio ambientale (aria, acqua, suolo, vegetali e animali) per accertare la presenza nei diversi comparti di residui o prodotti di trasformazione dei prodotti fitosanitari utilizzati a livelli tali da indicare possibili rischi per le risorse ambientali.

II. LUOGHI E MODALITÀ DEI CONTROLLI.

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo:

in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;

in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale quali quelli sui limiti massimi di residui;

nei depositi delle derrate immagazzinate;

nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

2. Le modalità della verifica tengono conto di quanto segue:

a) le verifiche del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione al numero di misure ispettive ed alla loro tipologia, devono essere correlate con le specificità territoriali quali:

l'importanza delle diverse colture per l'agricoltura regionale o provinciale;

le quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale o provinciale;

b) il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta integrata e/o guidata;

c) alcune priorità:

l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223);

l'opportunità di controllare prioritariamente l'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre);

per quanto riguarda l'impiego su alcune colture agricole di determinate sostanze attive dei prodotti fitosanitari le priorità sono individuate sulla base dei risultati del piano di controllo ufficiale dei residui negli alimenti di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1992.

III. CRITERI DI ELABORAZIONE E DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Dati totali relativi al numero e al tipo di ispezioni, nonché, ove pertinente, al numero di campioni, per ciascuna delle seguenti attività di controllo, specificando il numero di infrazioni accertate.

1. Controllo per accertare che i prodotti fitosanitari autorizzati siano conservati e impiegati correttamente dagli utilizzatori, in conformità a tutte le condizioni e le prescrizioni previste nell'autorizzazione e riportate nell'etichetta, quali gli impieghi consentiti, le modalità di trattamento (dosi, numero di trattamenti), la fase biologica delle piante trattate e degli organismi nocivi da combattere, le precauzioni da adottare per prevenire eventuali rischi (frasi di rischio e consigli di prudenza).

2. Controllo del rispetto delle prescrizioni relative all'utilizzazione, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie e, quando possibile, dei principi di lotta antiparassitaria integrata, in relazione alle condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali, incluse quelle climatiche.

3. Controllo del rispetto degli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra il trattamento e la raccolta o, per le derrate immagazzinate, l'immissione in commercio, nonché del rispetto del tempo di rientro di uomini e animali nel luogo di trattamento, sulla base delle prescrizioni recate dall'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato.

4. Segnalazione dei casi accertati di malore o intossicazione da prodotti fitosanitari.

5. Controllo dei requisiti prescritti per gli utilizzatori dall'art. 23 («patentino») del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e dall'art. 5 («registro dei trattamenti») del decreto 25 gennaio 1991, n. 217.

IV. SCHEMA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI.

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. *Controllo sull'impiego di prodotti fitosanitari a livello degli utilizzatori:*

	Ispezioni	Infrazioni
Uso di prodotti non autorizzati	———	———
Uso non autorizzato di prodotti autorizzati	———	———
Inapplicazione delle precauzioni di sicurezza	———	———
Altro (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del D.Lgs. n. 194/1995)	———	———
Inappropriate condizioni di conservazione	———	———
Altro (specificare)	———	———

2. *Informazioni generali disponibili per correlazione con:*

a) monitoraggio delle acque potabili e delle acque superficiali e sotterranee;

b) controllo dei limiti massimi di residui sui/nei prodotti ortofrutticoli, sui/nei cereali e prodotti origine animale.

3. *Incidenti:*

a) incidenti occupazionali e problemi sanitari;

b) effetti negativi su organismi non-bersaglio (specificare).

4. *Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego).*

Raccomandazioni.

Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.

Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

97A7615

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 settembre 1997.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1998;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1998:

due monete d'argento da L. 2.000 - prima emissione speciale di tre dittici celebrativi dell'anno Duemila;

moneta d'argento da L. 10.000 celebrativa del Campionato mondiale di calcio;

moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 400° anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini, da inserire nella serie speciale per collezionisti;

moneta d'oro da L. 50.000 celebrativa dell'850° anniversario del diploma di donazione della chiesa di San Giovanni degli Eremiti in Palermo;

moneta d'oro da L. 100.000 celebrativa del 650° anniversario del completamento della Torre del Mangia del Palazzo pubblico di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7614

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 giugno 1997.

Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, che auspica una progressiva scomparsa dei materiali di moltiplicazione della categoria standard in ragione della loro qualità inferiore rispetto a quelli appartenenti alle categorie base e certificato;

Visto l'art. 12, comma 2, della stessa direttiva n. 68/193/CEE, che prevede la possibilità per gli Stati membri, ove non siano già state emanate analoghe prescrizioni comunitarie, che a partire da una determinata data i materiali di moltiplicazione della vite di certe varietà siano commercializzati solo come «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati»;

Considerato che altri Paesi dell'Unione europea hanno già recepito, con propri provvedimenti, le indicazioni della direttiva n. 68/193/CEE e che quindi è opportuno un adeguamento delle produzioni di materiali di moltiplicazione al fine di evitare la perdita di importanti fasce di mercato da parte dei vivaisti viticoli italiani;

Considerato che il materiale di moltiplicazione della categoria standard offre garanzie minori in ordine alla possibilità di diffusione di virosi dannose per la vite e che l'evidenza sperimentale dimostra che tali malattie virali si sono diffuse attraverso l'utilizzo di materiali di varietà portinnesto appartenente a tale categoria;

Considerato che esiste una generale disponibilità di materiale di moltiplicazione della categoria certificato tale da soddisfare i fabbisogni interni per la quasi totalità delle varietà di vite attualmente iscritte al catalogo nazionale delle varietà di vite, istituito a norma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969;

Ravvisata peraltro la necessità di prevedere un intervallo di tempo entro il quale procedere ad un ampliamento delle superfici investite a piante madri portinnesto per talune varietà per le quali la produzione di materiali di moltiplicazione di categoria certificato è attualmente carente;

Considerato che il Comitato nazionale per l'esame delle varietà di vite ha esaminato ed approvato la proposta di adozione del provvedimento in questione nella seduta del 18 ottobre 1996;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 2002 non è ammessa la produzione e la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto.

Art. 2.

Gli impianti di piante madri portinnesto di categoria standard esistenti devono essere estirpati entro il 30 giugno 2001.

Art. 3.

Successivamente al 1° gennaio 2002 il declassamento di impianti, dalle categorie base e certificato alla categoria standard, comporta l'obbligo di estirpazione dell'impianto prima dell'epoca di maturazione del legno.

Art. 4.

Al fine di accelerare la produzione e l'impianto di campi di piante madri portinnesto di materiali certificati è ammessa la produzione di materiali di premoltiplicazione micropropagati di varietà portinnesto.

Art. 5.

Il Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, nonché le regioni e le province autonome, nell'ambito delle specifiche competenze, sono tenuti alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei vivaisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 220

97A7616

DECRETO 22 settembre 1997.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani» e revoca della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Morenici Mantovani del Garda».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazioni di origine controllata dei vini «Colli Morenici Mantovani del Garda» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» in sostituzione della denominazione di origine controllata «Colli Morenici Mantovani del Garda» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» e del relativo disciplinare di produzione formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1997;

Vista l'istanza presentata dal «Consorzio provinciale tutela vini mantovani» intesa ad ottenere per i vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» Chardonnay e «Garda Colli Mantovani» Pinot bianco la possibilità di poterli produrre anche nelle tipologie frizzante e spumante;

Considerato che il citato Comitato ha ritenuto di respingere l'istanza sopra citata poiché trattasi di ulteriore modifica del disciplinare proposto;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Garda Colli Mantovani» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

La denominazione di origine controllata «Colli Morenici Mantovani del Garda» deve intendersi revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Garda Colli Mantovani», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I vigneti già iscritti all'Albo dei vigneti dei vini «Colli Morenici Mantovani del Garda» devono intendersi iscritti al nuovo albo dei vigneti dei vini «Garda Colli Mantovani» per la tipologia di appartenenza.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Garda Colli Mantovani», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate

nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I quantitativi di vino «Colli Morenici Mantovani del Garda» prodotti da uve ottenute nel territorio rientrante nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani», che all'entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia, provenienti dalla vendemmia 1996 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovanii», a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine controllata «Garda Colli mantovani» i prodotti provenienti dalla vendemmia 1997, purché i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto ai sensi dell'art. 13 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti dall'allegato disciplinare di produzione.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani».

Art. 5.

Ai vini a denominazione di origine controllata «Colli Morenici Mantovani del Garda» che alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare di produzione trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio e che sui recipienti sia apposta a cura dell'Ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Art. 6.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «GARDA COLLI MANTOVANI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» è riservata ai vini bianchi, rosati e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Garda Colli Mantovani» bianco;

«Garda Colli Mantovani» rosato;

«Garda Colli Mantovani» rosso;

«Garda Colli Mantovani» Merlot;

«Garda Colli Mantovani» Cabernet;

«Garda Colli Mantovani» Chardonnay;

«Garda Colli Mantovani» Tocai italico;

«Garda Colli Mantovani» Pinot bianco;

«Garda Colli Mantovani» Pinot grigio;

«Garda Colli Mantovani» Sauvignon.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» con la specificazione bianco, rosato e rosso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Garda Colli Mantovani» bianco.

Garganega: massimo 35%;

Trebbiano toscano (di Soave o nostrano, e/o giallo, e/o toscano): massimo 35%;

Chardonnay: massimo 35%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sauvignon, Riesling renano, Riesling italico (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 15%;

«Garda Colli Mantovani » rosato e rosso.

Merlot: massimo 45%;

Rondinella: massimo 40%;

Cabernet: massimo 20%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai seguenti vitigni: Sangiovese, Molinara (in loco denominata Rossanella), Negrara trentina (da soli o congiuntamente) fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Merlot», «Cabernet», «Chardonnay», «Tocai italico», «Pinot bianco», «Pinot grigio», «Sauvignon (b)» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti in ambito aziendale da un minimo dell'85% dei corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni tradizionali, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova, a bacca di colore analogo, non aromatici, nella misura massima del 15%.

Alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» tipologia «Cabernet» possono concorrere i vitigni Cabernet sauvignon e Cabernet franc da soli o congiuntamente.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani», con l'esclusione delle zone non idonee, pedologicamente caratterizzate da scoscesità, esposizione sfavorevole, falda prossima alla superficie e drenaggio lento, comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata: il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provinciale di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue detto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la strada dei Molini e prosegue sulla strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di S. M. Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana - Cavriana (strada comunale della Malavia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna Vizza) da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est il limite di provincia fino alla località Villa, punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato specifiche caratteristiche.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, per un massimo di due volte all'anno, prima dell'invaiatura.

Le forme di allevamento ammesse sono il Guyot semplice e doppio, il Casarsa e il G.D.C.. Le forme di allevamento consigliate nei nuovi impianti sono il Guyot, la Cortina semplice e doppia e il Cordone speronato.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità di piantagione dovrà essere superiore a 3.000 ceppi/ha.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino finito devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/Ha	Resa uva/vino
Merlot	120 q.li	70%
Cabernet	120 q.li	70%
Chardonnay	120 q.li	70%
Tocai italico	120 q.li	70%
Pinot bianco	120 q.li	70%
Pinot grigio	120 q.li	70%
Sauvignon (b)	120 q.li	70%
Bianco	130 q.li	70%
Rosato	130 q.li	70%
Rosso	130 q.li	70%

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Garda Colli Mantovani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.

Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c. per tutto il prodotto.

La regione Lombardia, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, i limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/1992, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Garda Colli Mantovani « il seguente titolo alcolometrico volumico naturale minimo:

Merlot 10,50% vol;

Cabernet 10,50% vol;

Chardonnay 10,00% vol;

Tocai italico 10,00% vol;

Pinot bianco 10,00% vol;

Pinot grigio 10,00% vol;

Sauvignon (b) 10,00% vol;

Bianco 9,50% vol;

Rosato 9,50% vol;

Rosso 9,50% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3, comma 1. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Mantova e nei comuni finitimi alla zona di produzione nelle provincie di Verona e di Brescia. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle aziende che possano dimostrare di aver vinificato fuori zona per almeno cinque anni anteriormente all'entrata in vigore del presente disciplinare.

È ammessa soltanto la correzione con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» oppure con mosti concentrati rettificati.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini «Garda Colli Mantovani» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso intenso, caratteristico, delicato, etereo e gradevole se invecchiato;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, giustamente tannico, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Cabernet:

colore: rosso rubino, quasi granato se invecchiato;

odore: vinoso, intenso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, sapido, di corpo, lievemente erbaceo, giustamente tannico, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidità totale minima : 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino;

odore: fine, caratteristico, lievemente fruttato;

sapore: asciutto, fine, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Tocai italico:

colore: paglierino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo, talvolta abboccato:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato e caratteristico;

sapore: pieno, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: dal giallo paglierino al ramato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: vellutato, morbido e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/1;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Sauvignon:

colore: giallo dorato chiaro;

odore: delicato, tendente all'aromatico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15.0 g/l.

Rosato:

colore: rosato brillante;

odore: delicato, fruttato, ricorda gli agrumi con prevalenza di cedro;

sapore: morbido, fresco con un sentore di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

Rosso:

colore: rosso rubino tendente al cerasuolo con l'invecchiamento;

odore: vinoso, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È consentito l'uso in etichetta della specificazione «Rubino» per il vino «Garda Colli Mantovani» rosso e «Chiaretto» per il vino «Garda Colli Mantovani» rosato.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

I vini ad origine controllata «Garda Colli Mantovani» possono essere conservati in recipienti di legno; in tal caso possono presentare caratteristico sapore di legno.

Art. 7.

I vini «Garda Colli Mantovani» rosso Merlot e rosso Cabernet con titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,00% vol e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, dei quali uno in legno, calcolati a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, possono portare in etichetta la specificazione aggiuntiva «Riserva».

Art. 8.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Colli Mantovani» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina», ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia. Il termine «vigna» potrà essere impiegato in etichetta ai sensi della legge 164/1992.

È obbligatorio riportare in etichetta la indicazione dell'annata di produzione delle uve per i vini ad origine controllata «Garda Colli Mantovani» sui recipienti fino a 5 litri di capacità.

97A7632

DECRETO 29 settembre 1997.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia per le regioni Sicilia e Liguria.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Sicilia e Liguria con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1997, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che la regione Liguria ha formulato la richiesta di tale pratica enologica limitatamente ai vini D.O.C. (Rossese Dolceacqua, Cinqueterre, Riviera ligure di Piemonte, Colli Luini, Colline di Levanto) ed ai vini I.G.T. (Valpolcevera, Golfo del Tugullio, Colline Savonesi);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1997/1998 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Sicilia e Liguria.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti delle aree viticole della regione Liguria riguarda i vini D.O.C. e I.G.T.

3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 1997

Il Ministro: PINTO

97A7701

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 dicembre 1996.

Equiparazione tra la qualifica funzionale di usciere dell'ex Amministrazione P.T. ed il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica funzionale, del personale statale.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello per la funzione pubblica, per definire, relativamente al personale assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un quadro di equiparazione fra le qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i profili professionali individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, concernente la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 agosto 1982, concernente il nuovo ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, recante modifiche del decreto ministeriale 5 agosto 1982 e al decreto ministeriale 20 aprile 1983 concernenti i profili professionali ed i relativi contingenti, nonché la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni pubblicato nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1985;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ed i corrispondenti allegati numeri 1, 2 e 3;

Considerato che ai sensi del decreto-legge n. 540 del 23 ottobre 1996 è necessario provvedere all'inquadramento nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tra gli altri, del personale appartenente alla II categoria che alla data del 28 dicembre 1995 prestava servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e di quello che alla data medesima si trovava in posizione di comando sempre che in ambedue i casi avesse prodotto domanda in tal senso;

Considerato che detto inquadramento è subordinato all'approvazione del quadro di equiparazione di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 71/1994 in quanto l'art. 12 del predetto decreto-legge n. 540/1996 non prevede alcuna dotazione organica di II categoria;

Tenuto conto che la qualifica funzionale di usciere, II categoria, dell'ex Amministrazione p.t., corrisponde nel quadro di equiparazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni, alla qualifica funzionale III con profilo di inquadramento denominato «addetto ai servizi ausiliari e di anticamera»;

Ravvisata l'urgenza di provvedere all'equiparazione della II categoria della ex Amministrazione p.t. con la III qualifica funzionale del personale statale;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decretano:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, ed ai soli fini dell'inquadramento del personale di seconda categoria dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è approvato il quadro di equiparazione, accluso al presente decreto, fra la qualifica funzionale di usciere della predetta Amministrazione ed il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera - terza qualifica pro-

fessionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale presso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

ALLEGATO

QUADRO DI EQUIPARAZIONE

Qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione P.T.	Categoria P.T.	Profilo di inquadramento Stato	Qualifica funzionale Stato
Usciere	II	addetto ai servizi ausiliari e d'anticamera	III
Usciere capo	III		

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

97A7668

DECRETO 10 luglio 1997.

Equiparazione delle qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione P.T. alle qualifiche funzionali del personale statale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, concernente la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero, ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello per la funzione pubblica, per definire, relativamente al personale assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, un quadro di equiparazione fra le qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i profili professionali individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797, concernente la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 agosto agosto 1982, concernente il nuovo ordinamento del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, pubblicato nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9/1983;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, recante modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 1982 e al decreto ministeriale 20 aprile 1983, concernenti i profili professionali ed i relativi contingenti, nonché la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6/1985;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, che ha previsto l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del personale dell'Ente Poste italiane comandato presso detto Dicastero alla data del 28 dicembre 1995 o impegnato, alla data medesima, in attività attribuite alla competenza dello stesso Ministero;

Ravvisata l'esigenza di provvedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 71 del 1994, all'approvazione dell'accennato quadro di equiparazione ai soli fini dell'inquadramento del personale dell'ex Amministrazione p.t. assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto della medesima legge n. 71 del 1994 e della citata legge n. 650 del 1996;

Considerato che dall'esame delle declaratorie delle cagorie e qualifiche funzionali della cessata amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e delle qualifiche e dei profili professionali delle amministrazioni ministeriali nonché dal relativo confronto emerge una generale corrispondenza degli stessi, tale da determinare una equiparazione di norma orizzontale;

Ritenuto, peraltro, che dal predetto esame e confronto risulta che per le qualifiche di dirigente superiore

di esercizio, dirigente di esercizio, revisore, perito capo, perito, geometra, assistente disegnatore coordinatore, operatore di esercizio, coadiutore, dattilografo ed operatore delle telecomunicazioni occorre procedere ad una equiparazione differenziata;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Udito il parere n. 2699/95 reso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 marzo 1996;

Decreta:

Art. 1.

Profili professionali

1. Le qualifiche funzionali ed i corrispondenti profili professionali del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono disciplinati sulla base delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Inquadramento del personale

1. Il personale dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per effetto del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 aprile 1994, registrato dalla Corte dei conti, ufficio controllo P.T., il 10 gennaio 1995, registro n. 1, foglio n. 76, nonché il personale proveniente dalla medesima amministrazione transitato nei ruoli del Ministero per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, escluso il personale con qualifiche dirigenziali e ad esaurimento, è inquadrato ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71, nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo il quadro di equiparazione accluso a presente decreto.

Art. 3.

Decorrenza dell'inquadramento

1. L'inquadramento di cui all'art. 2 decorre dalla data di inserimento del personale nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenendo conto della qualifica funzionale conseguita c seguito di concorsi banditi prima del 1° gennaio 1994 e con la conservazione dell'anzianità acquisita nell'ex Amministrazione delle poste delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Disposizioni particolari

1. Il personale con qualifica di vice dirigente amministrativo (categoria VIII) e di vice dirigente automazione e meccanizzazione (categoria VIII) è inquadrato nel profilo di direttore amministrativo (qualifica funzionale IX) se fornito di diploma di laurea ed in possesso di dieci anni di anzianità nella carriera direttiva.

2. Il personale con qualifica di vice dirigente telecomunicazioni (categoria VIII) è inquadrato nel profilo di ingegnere direttore coordinatore (qualifica funzionale IX) se fornito di diploma di laurea ed in possesso di dieci anni di anzianità nella carriera direttiva.

3. Il personale con qualifica di dirigente superiore di esercizio è inquadrato nel profilo di funzionario amministrativo se fornito del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso a tale profilo.

4. Il personale con qualifica di perito capo è inquadrato nel profilo di ingegnere direttore se fornito del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso a tale profilo.

5. Il personale con qualifica di dirigente di esercizio e di revisore è inquadrato nel profilo di collaboratore amministrativo se munito:

a) di dieci anni di anzianità nella qualifica;

b) di dieci anni di anzianità di servizio e del diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso al predetto profilo di collaboratore amministrativo.

6. Il personale con qualifica di perito, di geometra e di assistente disegnatore coordinatore è inquadrato nel profilo di capo tecnico se munito:

a) di dieci anni di anzianità nella qualifica;

b) di dieci anni di anzianità di servizio e di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

7. Il personale con qualifica di operatore di esercizio, di coadiutore e di dattilografo è inquadrato nel profilo di operatore amministrativo se munito di dieci anni di anzianità di servizio e del diploma prescritto per tale profilo.

8. Il personale con qualifica di operatore delle telecomunicazioni è inquadrato nel profilo di collaboratore meccanico se munito di dieci anni di anzianità di servizio e del diploma prescritto per tale profilo.

9. Gli inquadramenti di cui al presente articolo sono disposti previa domanda degli interessati con la dichiarazione del possesso del titolo di studio e dei requisiti, se prescritti.

10. Non sono conferibili i posti dei profili ad esaurimento indicati nel quadro di equiparazione, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è registrato presso la Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1997

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

AVVERTENZA:

Provvedimento non soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

QUADRO DI EQUIPARAZIONE
DELLE CORRISPONDENZE AI SENSI DELL'ART. 2

Qualifiche funzionali dell'ex Amministrazione P.T.	Categoria P.T.	Profilo di inquadramento Stato	Qualifica funzionale Stato
Usciere Usciere capo	II III	addetto ai servizi ausiliari e d'anticamera	III
Operatore trasporti	IV	autista meccanico	IV
Coadiutore	IV	coadiutore	IV
Dattilografo	IV	dattilografo	IV
Operatore di esercizio	IV	coadiutore dattilografo	IV
Operatore telecomunicazioni	IV	codaiutore dattilografo	IV
Operatore specializzato di esercizio	V	operatore amministrativo contabile	V
Vigilante	V	operatore amministrativo	V
Operatore specializzato di officina	V	collaudatore meccanico	V
Assistente disegnatore	V	collaudatore meccanico	V
Operaio specializzato	IV	collaudatore meccanico	V
Dirigente di esercizio	VI	assistente amministrativo	VI
Revisore	VI	assistente amministrativo	VI
Perito	VI	assistente tecnico	VI
Geometra	VI	assistente tecnico	VI
Assistente disegnatore coordinatore	VI	assistente tecnico	VI
Dirigente superiore di esercizio	VIII	assistente amministrativo superiore (profilo ad esaurimento)	VIII
Dirgente principale di esercizio	VII	collaboratore amministrativo	VII
Perito capo	VIII	assistente tecnico superiore (profilo ad esaurimento)	VIII
Geometra capo	VIII	assistente tecnico superiore (profilo ad esaurimento)	VIII
Programmatore capo	VIII	assistente tecnico superiore (profilo ad esaurimento)	VIII
Perito coordinatore	VII	capo tecnico	VII
Geometra coordinatore	VII	capo tecnico	VII
Assistente disegnatore capo	VII	capo tecnico	VII
Vice dirigente amministrativo	VIII	funzionario amministrativo	VIII
Vice dirigente automazione e meccanizzazione	VIII	funzionario amministrativo contabile funzionario statistico	VIII
Vice dirigente telecomunicazioni	VIII	ingegnere direttore	VIII
Vice dirigente amministrativo	IX	direttore amministrativo	IX
Vice dirigente telecomunicazioni	IX	ingegnere direttore coordinatore	IX
Vice dirigente automazione e meccanicazzazione	IX	ingegnere direttore coordinatore	IX

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MACCANICO

97A7669

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996. Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2591 del 29 maggio 1997. Contributo straordinario per favorire la ripresa delle attività produttive nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1996. (Ordinanza n. B/275).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi qualle relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati nei territori dei comuni della provincia di Massa e Carrara di cui all'art. 1 della medesima ordinanza;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2591 del 26 maggio 1997 che modifica la predetta ordinanza n. 2554 con l'inserimento dell'art. 6-*bis*, disponendo l'assegnazione di un contributo straordinario nel limite massimo di lire 80 milioni per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori dei comuni medesimi;

Ritenuto che all'assegnazione dei predetti contributi debba provvedere il commissario delegato, avvalendosi dei comuni territorialmente competenti, come previsto dalla medesima ordinanza n. 2554/97 per i contributi ai nuclei familiari evacuati;

Ritenuto quindi necessario procedere a dettare le disposizioni operative per la concessione ed erogazione del contributo medesimo;

Valutato che, in analogia con quanto disposto dal decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con legge 31 dicembre 1996, n. 677, a favore delle imprese colpite dalgi eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, il contributo in oggetto sia destinato alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di servizi ed artigianali aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2554/97 che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre del 1996, abbiano subito il danneggiamento o la distruzione di beni immobili, beni mobili, beni mobili registrati e scorte di proprietà;

Valutato altresì che l'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa sia determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti e accertati e che tale percentuale, da determinare con successivo provvedimento, sia costituita dal rapporto tra l'entità complessiva dei danni accertati ai beni di cui sopra e la disponibilità finanziaria di lire 80 milioni stabilita dall'art. 6-*bis* dell'ordinanza n. 2554/97;

Ritenuto che l'accertamento dei danni subiti sia effettuato, sempre in analogia con le procedure previste per gli eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana, tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri e degli architetti od al collegio dei geometri, con relativi oneri a carico delle imprese e che ai fini della redazione della perizia siano osservati i criteri di valutazione disposti con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997;

Ritenuto altresì di avvalersi dei comuni per la concessione ed erogazione del contributo;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinananza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

1. Alle imprese industriali, agro-industriali, commerciali, di servizi e artigianali aventi sede o unità produttive nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997 che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1996, abbiano subito danni a beni immobili, mobili, mobili registrati e scorte in loro proprietà è concesso un contributo a fondo perduto il cui ammontare è determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei danni subiti e accertati ai sensi della presente ordinanza.

2. La percentuale di cui al punto precedente sarà determinata con successivo provvedimento ed è costituita dal rapporto tra l'entità complessiva dei danni accertati ai beni di cui sopra e la disponibilità finanziaria di lire 80 milioni stabilita dall'art. 6-*bis* dell'ordinanza n. 2554/97;

3. L'accertamento dei danni è effettuato tramite perizia giurata redatta da professionisti iscritti agli ordini degli ingegneri ed architetti o al collegio dei geometri. Le spese per la perizia sono a carico dei soggetti interessati.

4. Ai fini della redazione della perizia giurata si applicano le disposizioni dettate con decreto del Presidente della giunta regionale n. 55 del 2 aprile 1997, allegato «*A*», punti 2.5, 2.6, 2.7, sostituendo la data del 19 giugno 1996 ivi indicata con la data 16 novembre 1997;

5. Le domande per la concessione del contributo, con allegata la perizia giurata, dovranno essere presentate al sindaco del comune territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni dalla data della presente ordinanza e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

dati identificativi del legale rappresentante (luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale);

dati identificativi dell'impresa (sede legale, partita IVA, numero e data iscrizione C.C.I.A.A., attività svolta);

dati identificativi e proprietà dell'immobile sede dell'impresa o dell'unità produttiva danneggiata o all'interno della quale si trovavano i beni danneggiati);

dichiarazione che tutti i beni oggetto della perizia giurata allegata sono di proprietà dell'impresa e sono destinati all'attività di impresa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e la sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n. 15/1968.

6. Il sindaco, verificata la completezza delle domande pervenute entro il termine e accertata l'esattezza dei dati identificativi di cui al precedente punto 5, ammette con proprio provvedimento le domande a contributo e comunica al commissario l'ammontare complessivo dei danni accertati. Sulla base della determinazione della percentuale di cui al punto 2 il sindaco determina il contributo e, entro trenta giorni dalla data di accredito dei fondi da parte della regione, provvede alla relativa erogazione.

7. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana e comunicata ai sindaci dei comuni di Massa e Carrara elencati all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997, che provvedono, con le forme previste dall'ordinamento vigente, ad assicurarne la massima diffusione.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7672

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 192 - Ricalibratura della fossa delle Iare, 1° stralcio, da s.s. 1 Aurelia a Piazzale ditta Polidori - Comune di Pietrasanta. Importo dell'intervento L. 312.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 276).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997. Presa d'atto del D.P.C. del 5 agosto 1997 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 192 - Ricalibratura della fossa delle Iare, 1° stralcio, da s.s. Aurelia a Piazzale ditta Polidori - Comune di Pietrasanta - Importo dell'intervento L. 312.000.000;

Visto che in data 22 agosto 1997 con nota n. 1495 il comune di Pietrasanta ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta oprovinciale n. 892 del 20 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 192 - Ricalibratura della fossa delle Iare, 1° stralcio, da s.s. 1 Aurelia a Piazzale ditta Polidori - Comune di Pietrasanta - Importo dell'intervento L. 312.000.000, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pietrasanta (ente attuatore) n. 892 del 20 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A7673

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 507 - Località Mulazzo Parana. Ripristino strada km 3 + 300. Abbassamento strada tratto metri 40. Comune di Mulazzo. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 378.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/277).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, numero 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale

è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 507 - Località Mulazzo Parana - Ripristino strada km 3 + 300 - Abbassamento strada tratto metri 40 - Comune di Mulazzo - Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara - Importo dell'intervento L. 378.000.000;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 667 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 507 - Località Mulazzo Parana - Ripristino strada km 3 + 300 - Abbassamento strada tratto metri 40 - Comune di Mulazzo, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 667 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7674

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 502 - Località Amola. Ripristino strada km 2 + 700. Cedimento a valle metri 15. Comune di Licciana Nardi. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 138.959.500. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/278).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 502. Località Amola. Ripristino strada km 2 + 700. Cedimento a valle per

metri 15. Comune di Licciana Nardi. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 138.959.500;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 668 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 502. Località Amola. Ripristino strada km 2 + 700. Cedimento a valle per metri 15. Comune di Licciana Nardi, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 668 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7675

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 503 - Località Succisa. Ripristino strada km 3 + 400. Cedimento a valle strada per metri 30. Comune di Pontremoli. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 145.851.921. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/279).

IL VICE COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 503. Località Succisa. Ripristino strada km 3 + 400. Cedimento a valle per metri 30. Comune di Pontremoli. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 145.851.921;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 666 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 503. Località Succisa. Ripristino strada km 3 + 400. Cedimento a valle per metri 30. Comune di Pontremoli,

approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 666 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7676

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 504. Località Mulazzo Parana. Ripristino strada km 7 + 200. Area in frana a valle in movimento. Comune di Mulazzo. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 217.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/280).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 504. Località Mulazzo Parana. Ripristino strada km 7 + 200. Area in frana a valle in movimento. Comune di Mulazzo. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo L. 217.000.000;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 669 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsai:ile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 504. Località Mulazzo Parana. Ripristino strada km 7 + 200. Area in frana a valle in movimento. Comune di Mulazzo, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 669 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7677

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 540. Intervento di ricalibratura del torrente Sermaggio. Comune di Podenzana. Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/281).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. 8/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 540. Intervento di ricalibratura del torrente Sermaggio. Comune di Podenzana. Ente attuatore comunità montana della Lunigiana. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 305 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 540. Intervento di ricalibratura del torrente Sermaggio. Comune di Podenzana, approvato con deliberazione della giunta della comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 305 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7678

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 541. Località Coloretta. Danni ad opere in costruzione torrente Dorgiola. Comune di Zeri. Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 40.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/282).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 541. Località Coloretta. Danni ad opere in costruzione torrente Dorgiola. Comune di Zeri. Ente attuatore comunità montana della Lunigiana. Importo L. 40.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 306 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 541. Località Coloretta. Danni ad opere in costruzione torrente Dorgiola. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta della comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 306 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7679

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 591. Località Montale Santo Gaggio. Ripristino area in frana sulla strada interna dell'abitato, costruzione muri s.c. Casalina. Comune di Podenzana. Importo dell'intervento L. 65.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/283).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 591. Località Montale Santo Gaggio. Ripristino area in frana sulla strada interna dell'abitato, costruzione muri s.c. Casalina. Comune di Podenzana. Importo L. 65.000.000;

Visto che in data 2 settembre 1997 con nota n. 1589 il comune di Podenzana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 168 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsai:ile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui ai punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 591. Località Montale Santo Gaggio. Ripristino area in frana sulla strada interna dell'abitato, costruzione muri s.c. Casalina. Comune di Podenzana, approvato con deliberazione della giunta del comune di Podenzana (ente attuatore) n. 168 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Podenzana la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7680

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 21 luglio 1997.

Vincolo di immodificabilità temporanea dell'area di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Agira.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della giunta 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna del 28 settembre 1995, con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area di Monte Scalpello ricadente nel territorio comunale di Agira (Enna);

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Enna trasmessa con nota prot. n. 226 del 22 gennaio 1996, con la quale detto ufficio ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia, di cui al già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, per l'area di Monte Scalpello, ricadente nel territorio comunale di Agira (Enna), compresa nei fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120 del comune di Agira così delimitata: la perimetrazione dell'area in argomento, partendo dal punto d'incrocio tra la strada comunale Saraceni ed il margine meridionale della part. 31 del fg. 117, compresa nell'area, procede verso est, seguendo il limite tra le partt. 31 e 55, 52 e 55, 53 e 56, 54 e 56, del fg. 117 e continua lungo il confine tra la stessa part. 56 e la part. 21 del fg. 118 fino ad incontrare il limite di confine tra la provincia di Enna e di Catania.

Da questo punto procede verso nord-est, seguendo il suddetto limite di confine tra le due province, che coincide con il margine meridionale dei fogli nn. 118, 119 e 120, fino al punto di incontro tra le partt. 66 e 39 del fg. 120.

Da qui la delimitazione continua in direzione nord-ovest lungo il margine orientale della stessa part. 66, compresa nell'area, e la part. 39, attraversa la stessa part. 39 e la part. 46 del fg. 120 lungo la direttrice del limite tra le partt. 66 e 39 fino ad incontrare la part. 14, prosegue seguendo il limite tra le partt. 14 e 46, 18 e 46 del fg. 120 fino a raggiungere il margine settentrionale della part. 18 compresa nell'area.

Da questo punto il perimetro dell'area da vincolare si dirige verso sud-ovest e procede sempre nel fg. 120, seguendo il limite tra le partt. 18 e 46, 18 e 54, 37 e 54; ed ancora continuando nel fg. 119 segue il limite tra le partt. 41 e 43, 41 e 32, 38 e 59, 46 e 59, 46 e 29, 45 e 29, 45 e 28, 45 e 48, 45 e 50, 36 e 50, 36 e 56, 34 e 56, 34 e 57, 24 e 53 ed ancora tra le partt. 24 e 11 rispettivamente del fg. 119 e del fg. 118; sempre nella stessa direzione continua nel fg. 118, seguendo il limite tra le partt. 15 e 11, 20 e 11, 20 e 13, attraversa la stessa part. 20 e la part. 41 del fg. 117 lungo la direttrice del limite tra le partt. 20 e 13 fino ad incontrare la part. 38 del fg. 117; infine prosegue nel fg. 117, seguendo il limite tra le partt. 38 e 41, 38 e 46, 38 e 28, 38 e 16, 23 e 16, 22 e 16,

22 e 21, 36 e 21, 35 e 21, attraversa la part. 35 lungo la direttrice del limite tra le partt. 35 e 19, e segue questo limite fino alla regia trazzera Regalbuto-Caltagirone.

Quindi, la delimitazione prosegue in direzione sud lungo il ciglio orientale prima della regia trazzera Regalbuto-Caltagirone e poi della strada comunale Saraceni, che coincide con i margini occidentali delle partt. 35, 29 e 31 del fg. 117, fino al punto di partenza;

Considerato che la zona si configura come un'oasi naturalistica ricca di presenze geologiche, paleontologiche, archeologiche ed architettoniche, che grazie alla sua conformazione fisica molto aspra ed impervia, ha mantenuto quasi intatti questi particolari aspetti, ad eccezione di alcune aree, nelle quali le attività estrattive hanno alterato e deturpato l'assetto morfologico;

Considerato che l'area in esame è ubicata sulla dorsale di Monte Scalpello, nel territorio comunale di Agira in provincia di Enna, il cui crinale fa da confine amministrativo con la provincia di Catania.

Estremo lembo nord-orientale della catena montuosa degli Erei, il monte è alto 583 metri s.l.m. e si sviluppa in direzione ENE/OSO formando una cima allungata dalla caratteristica forma a «schema d'asino» delimitata a nord ed in parte della zona est dal fiume Dittaino a sud dal Monte Judica e ad ovest dal Poggio Saraceni.

La zona è facilmente raggiungibile dall'autostrada A19 Palermo-Catania, uscendo dallo svincolo di Catenanuova ed immettendosi nella s.s. 192 in direzione Enna e, infine, imboccando, circa al km 36 della stessa, una stradella in terra battuta.

Cartograficamente ricade nella tavoletta «Catenanuova» (foglio 269 IV SE) della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. scala 1:25.000;

Considerato che il terreno di quest'area è composto da una successione stratigrafica che presenta specifiche peculiarità, essendo costituita da una placca calcareasilicea di origine Mesozoica denominata «unità di Monte Judica», molto ricca di fossili triassici.

Tale successione inizia con una alternanza argillosa-calcarea-arenarea (formazione Mufara) ricca di faune fossili quali: ammoniti, lamellibranchi (halobia), gasteropodi, appartenenti al carnico medio superiore; continua con calcari con selce del carnico superiore, radiolariti giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di «scaglia» ed infine con argille marnose ed arenarie glauconitiche dell'oligocenemiocene superiore medio.

Inoltre, la presenza di venature cristalline, noduli e liste di selce policroma, di aspetto lamellare, rendono molto suggestivi e particolari gli affioramenti di calcari con selce;

Considerato che sull'acrocoro del Monte sono presenti ruderi di notevole importanza, appartenenti ad un sistema di fortificazioni, costituiti da mura di grandi blocchi di pietra locale, intervallate da torri di avvistamento risalenti, presumibilmente, al periodo bizantino-medievale.

Inoltre, la notevole presenza di selce, usata nel paleolitico per foggiare armi ed utensili, fa presumere l'esistenza di una stazione officina di età preistorica con il relativo insediamento per la sua lavorazione.

Al centro di queste strutture murarie sorge il santuario denominato «Eremo di Monte Scalpello», meta di pellegrinaggio in occasione delle tradizionali feste religiose, all'interno del quale sono custoditi e venerati i «Corpora Sanctorum» di tre frati che nella prima metà del XVI secolo iniziarono sul monte una vita di eremitaggio, poi continuata da molti altri seguaci.

L'eremo, risalente al XVIII secolo, è realizzato completamente con muratura faccia vista di pietra locale, e si è meglio conservato rispetto alle altre strutture, ormai fatiscenti, utilizzate dagli eremiti per abitazione ed immagazzinamento di scorte idriche ed alimentari;

Considerato che l'area, morfologicamente abbastanza aspra, è caratterizzata da una ricca vegetazione spontanea dominata in larga parte dell'ampelodesmo tenax (disu) e dalla macchia mediterranea, risultando particolarmente interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

La zona ovest è caratterizzata da il «boschetto», formazione tipica di macchia mediterranea, con presenze arboree ed arbustice quali: il leccio, la quercia, la roverella, il ginepro, il cisto, la ginestra, il corbezzolo, il pungitopo, il mirto, il rovo e la ginestrella.

Nell'area, inoltre, sono presenti diverse essenze quali: il timo, la ruta, la salvia, l'origano e varie piante aromatiche ed anche numerose specie di fiori spontanei, che con i loro colori ravvivano le scoscese incisioni del monte, tra i quali si distinguono l'orchidea selvatica, il ciclamino montano, l'iris, la mandragora e l'acanto.

Anche dal punto di vista faunistico l'area, ed in particolare il boschetto, è popolata da molte specie animali tra i quali le tortore, i barbagianni, le civette, le quaglie, i passeri, le allodole, i pettirossi oltre che da ricci, conigli selvatici, lepri, volpi e piccoli roditori;

Considerato, dunque, le particolari valenze naturalistiche e le peculiarità geomorfologiche del territorio sopra descritto, che concorrono a definire, nella loro unità, l'area in questione come ambiente da salvaguardare;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Considerato che alla tutela del singolare valore naturalistico e ambientale di Monte Scalpello è preordinata una complessiva azione svolta da questa amministrazione tramite i suoi competenti uffici periferici. In que-

st'ambito si inquadra, infatti, la dichiarazione di pubblico interesse del versante di Monte Scalpello ricadente nel territorio di Agira effettuata giusta verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna del 28 settembre 1995, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; nonché quanto al versante ricadente nel territorio del comune di Castel di Judica (Catania), il vincolo di immodificabilità temporanea apposto con decreto n. 7092 del 29 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 46 del 9 settembre 1995, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991; mentre la locale commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche è stata convocata per esaminare la proposta di vincolo paesaggistico di quest'ultimo versante;

Ritenuto, peraltro, che sussiste il grave rischio di interventi indiscriminati, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area di Monte Scalpello, comune di Agira, che vanno salvaguardati e valorizzati mediante piano paesistico territoriale, nelle cui more va inibito di intraprendere attività che possano modificare l'aspetto dei luoghi di singolare pubblico interesse paesaggistico, alterando le risultanze che supportano la pianificazione paesaggistica in fieri (cfr. linee guida del P.T.P.T., ambito 12 - Colline dell'Ennese);

Rilevato a tale riguardo che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, reg. 3, fg. 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della giunta siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del P.T.P. alle soprintendenze, per i beni culturali ed ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra descritto è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell'approvazione del P.T.P. dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per dichiarare temporaneamente immodificabile, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, l'area di Monte Scalpello, ricadente nel territorio comunale di Agira (Enna), preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio; nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio di Monte Scalpello, ricadente nel comune di Agira (Enna), come descritto e delimitato in premessa e nei fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120 allegati e che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente ai fogli di mappa nn. 117, 118, 119 e 120, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Agira (Enna), perché venga affissa all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme ai fogli di mappa della zona vincolata, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Agira dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Enna comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Agira.

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 21 luglio 1997

L'assessore: D'ANDREA

ALLEGATI

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E ALLA P.I.
Comune di Agira
Vincolo di immodificabilità temporanea ex art. 5 L.R. 15/91
Planimetria Stralcio allegata al
D.A. n. 6291 del 21/7/97
L'ASSESSORE
Regalbuto
Caltagirone
Strada
Comune di Agira
Stralcio del Foglio di Mappa n. 117

Provincia di Catania

Comune di Agira
Stralcio del Foglio di Mappa n. 119

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 15 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592.:

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 ottobre 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Visti i pareri espressi dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 10 aprile 1997 e del 1° aprile 1997;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 17 luglio 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Gli articoli dal 45 al 51 del titolo VI, relativi alla facoltà di lingue e letterature straniere, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

TITOLO VI

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 45.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Art. 46.

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

Art. 48.

Durata e articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a diciannove.

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualità.

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio della struttura competente.

Il consiglio della struttura competente determinerà le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio.

Art. 49.

Lingue e letterature straniere

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza linuga e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Art. 50.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le segunenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche;

due a sceita guidata dai consigli delle strutture competenti.

Art. 51.

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale;

turistico-manageriale.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilito dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da ripartire, nonché delle attrezzature e/o del numero di studenti iscritti al corso di laurea;

due a scelta libera da parte dello studente.

Art. 52.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n. 341/1990, le facoltà e i corsi di laurea — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 6 e 7 secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotteranno *curricula* didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattici-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Oltre che alle aree disciplinari di cui all'art. 6 italianistica — settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12C, L12D, L12B, L12E, scienze storiche, settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B, scienze del linguaggio — settori scientifico-disciplinari K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E, scienze glottodidattiche — settori scientifico-disciplinari L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca, L12B (didattica della lingua russa), le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09D, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D);

d) scienze storico culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L03D, L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M02A, M01X, M02B, M04X, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L'5G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P01H, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 7: scienze economiche P01A, P02B, P03X.

Per ogni area disciplinare le strutture competenti indicheranno i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994.

Art. 53.

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalla struttura competente.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 54.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'esero, fuizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa cento ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivare esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa cinquanta ore. Le facoltà possono istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 55.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà determinerà, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della C.E.E. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti delle eventuali direttive della C.E.E.

Art. 56.

Corso di laurea e diplomi affini. Riconoscimenti

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e

filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

La facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscera gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno del corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 57.

Norme transitorie

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

La facoltà inoltre è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 15 settembre 1997

Il rettore: CRESCENTI

97A7634

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto della SNA - Società Nuova assicuratrice S.p.a. ora ASSID - Assicuratrice italiana danni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed intregrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49 CEE in materia di assicurazioni diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modifiche del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1989, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla società Nuova assicuratrice S.p.a. all'epoca denominata Assicuratrice sici-

liana S.pa., nonché il decreto ministeriale in data 30 luglio 1993 di autorizzazione ad estendere l'attività assicurativa nel ramo assistenza e l'attività riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della società Nuova assicuratrice S.p.a., tenutasi in data 23 aprile 1997, concernente la modifica degli articoli 1 e 2 dello statuto sociale, nella parte in cui viene variata la denominazione dell'impresa in «ASSID - Assicuratrice italiana danni S.p.a.» ed in forma abbreviata «ASSID S.p.a.» e viene trasferita la sede sociale da Segrate - Via Cassanese n. 224 a Roma - Via G. Romagnosi n. 4;

Visto il decreto di omologa del 19 maggio 1997, relativo alla suddetta riunione dell'assemblea straordinaria del 23 aprile 1997, rilasciato dal tribunale di Milano;

Vista altresì la delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei soci della società Nuova assicuratrice S.p.a., ora ASSID S.p.a., tenutasi in data 30 giugno 1997, concernente la modifica dell'art. 2 dello statuto sociale nella parte in cui viene ritrasferita la sede sociale da Roma - Via G. Romagnosi n. 4 a Segrate - Via Cassanese n. 224, così revocando quanto disposto dalla precedente delibera assembleare del 23 aprile 1997 in merito al trasferimento della sede legale;

Visto il decreto di omologa del 14 agosto 1997, relativo alla suddetta riunone dell'assemblea straordinaria del 30 giugno 1997, rilasciata dal tribunale di Milano;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della «Società Nuova assicuratrice S.p.a», ora «ASSID - Assicuratrice italiana danni S.p.a.» con la modifica dell'art. 1 concernente la variazione della denominazione sociale da «Società Nuova assicuratrice S.p.a.» a «ASSID - Assicuratrice italiana danni S.p.a.» ed in forma abbreviata «ASSID S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A7617

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23305 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1997, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria prefabbricati edil-stradali, con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria prefabbricati edil-stradali, con sede in Potenza e unità di Bellizzi (Salerno), per il periodo dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 22 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 22442.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23306 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996, della ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati edil-stradali, con sede in Potenza e unità di Potenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.E. Industria Prefabbricati Edil-Stradali, con sede in Potenza e unità di Potenza, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 29 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 22442.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23307 del 7 agosto 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta S.p.a. Klopman International, con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23308 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità di Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23309 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 29 dicembre 1995, è prorogata in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità di Potenza, per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Il trattamento di cui ai precedenti commi, è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23310 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania e unità di Eboli (Salerno), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 dicembre 1994 al 28 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1995 al 28 dicembre 1995.

Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23311 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a decorrere dal 29 dicembre 1995, è prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Eboli (Salerno), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 29 giugno 1996 al 28 dicembre 1996.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23313 del 7 agosto 1997, è accertata la permanenza della condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma).

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Centro preparazione stampa C.P.S., con sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° settembre 1995 al 29 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Con decreto ministeriale n. 23314 del 7 agosto 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1998, della ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Metalli preziosi, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), Burago di Molgora (Milano), filiali commerciali di Firenze e Arezzo, Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 9 settembre 1996 all'8 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1996 con decorrenza 9 settembre 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 9 marzo 1997 all'8 agosto 1997.

Istanza azienale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 9 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23315 del 7 agosto 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 1996 al 9 settembre 1996, della ditta S.r.l. Mavial, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e unità di Alberobello (Bari), Cerignola (Foggia), Foggia, Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia) e Stornara (Foggia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mavial, con sede in Castel San Giorgio (Salerno) e unità di Alberobello (Bari), Cerignola (Foggia), Foggia, Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia) e Stornara (Foggia), per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 15 luglio 1996 al 9 settembre 1996.

Istanza azienale presentata il 7 agosto 1996 con decorrenza 15 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23316 del 7 agosto 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gi.Bar, con sede in Castel S. Nicolò (Arezzo) e unità di Castel S. Nicolò (Arezzo), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 23 maggio 1997 al 22 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 novembre 1997 al 22 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23320 del 28 agosto 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dela legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, in favore di un numero di 143 lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e sede amministrativa in Arbatax (Cagliari), è autorizzata - nella misura ridotta del 10% - l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 maggio 1997 al 13 novembre 1997.

È autorizzato, altresì, l'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinazione da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23322 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997, della ditta S.r.l. Rotolombarda, con sede in Segrate Redecesio (Milano) e unità e uffici di Segrate (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui all'articolo 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Rotolombarda, con sede in Segrate Redecesio (Milano) e unità ed uffici di Segrate (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23321 del 3 settembre 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Icot con sede in Forlì e unità di Forlì e Pesaro.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icot con sede in Forlì e unità di Forlì e Pesaro, per il periodo dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 24 dicembre 1996;

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Grande distribuzione meridionale, con sede in Milano e unità di Crotone.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Grande distribuzione meridionale, con sede in Milano e unità di Crotone, per il periodo dal 6 gennaio 1997 al 5 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 6 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23323 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° dicembre 1998, della ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 29 luglio 1997: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unità nazionali, per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1997 con decorrenza 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23324 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unità di Torino.

Articolo 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Superga, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Articolo 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23325 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Ceramica Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unità di Volta di Saltino di Prignano (Modena).

Parere comitato tecnico del 16 luglio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ceramica Tempra, con sede in Volta di Saltino di Prignano (Modena) e unità di Volta di Saltino di Prignano (Modena), per il periodo dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con con decorrenza 17 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23326 del 3 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'articolo 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di tredici dipendenti per il periodo dal 14 giugno 1997 al 13 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti articoli, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 18 ottobre 1996, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 23327 del 3 settembre 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1997, della ditta S.r.l. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unità di Trento.

Parere comitato tecnico del 22 luglio 1997, favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1995 al 10 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 1995 con decorrenza 11 agosto 1995;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Auro Manufacturing, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dall'11 febbraio 1996 al 10 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 11 febbraio 1996;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dall'11 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Euro Manufacturing, con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dall'11 agosto 1996 al 10 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 11 agosto 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23328 del 3 settembre 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggiore (Bologna).

Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996, favorevole.

Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggioe (Bologna), per il periodo dal 3 luglio 1995 al 2 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 3 luglio 1995.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996 n. 21209.

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di deposito di Altopascio (Lucca) e deposito di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996.

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 luglio 1995 al 2 luglio 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Catania.

Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996: favorevole.

Presa d'atto del comitato tecnico del 17 giugno 1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di Catania (Catania), per il periodo dal 26 giugno 1995 al 25 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1995 con decorrenza 26 giugno 1995.

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 26 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unità di deposito di Catania, per il periodo dal 26 dicembre 1995 al 25 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1996 con decorrenza 26 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23329 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997, della ditta S.p.a. Sai.Ge.Se., con sede in Cosenza e unità di Cosenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sai.Ge.Se, con sede in Cosenza e unità di Cosenza, per il periodo dal 1° marzo 1997 al 31 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1997 con decorrenza 1° marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23330 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 gennaio 1998, della ditta S.r.l. Carlo Erba Reagenti, con sede in Milano e unità di Milano e Rodano (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Carlo Erba Reagenti, con sede in Milano e unità di Milano e Rodano (Milano), per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26 luglio 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1997 con decorrenza 27 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23331 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Raimondo Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23332 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Industrie resine speciali, con sede in Località macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Località Macchia di Ferrandina (Matera).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Industrie resine speciali, con sede in Località Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Località Macchia di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23333 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1° gennaio 1998, della ditta S.p.a. Cognetex, con sede in Imola (Bologna) e unità di Genova - Sestri Ponente (Genova).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cogneex, con sede in Imola (Bologna) e unità di Genova - Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 2 dicembre 1996 al 1° giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1997 con con decorrenza 2 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23334 del 3 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 febbraio 1996 al 2 settembre 1996, della ditta S.p.a. Magazzino Upim - La Rinascente, con sede in Rozzano/Milano Fiori (Milano) e unità di Firenze Speziali (Firenze).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magazzino Upim - La Rinascente, con sede in Rozzano/Milano Fiori (Milano) e unità di Firenze Speziali (Firenze).

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 agosto 1996 al 2 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23335 del 3 settembre 1997, in favore di otto lavoratori in C.F.L. dipendenti dalla S.r.l. Etir, con sede in Ravenna e unità di Ravenna, per un massimo di otto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 maggio 1997 al 25 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra, è ulteriormente prorogata dal 26 novembre 1997 al 25 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi, nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23337 del 3 settembre 1997, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unità di Parma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Parma, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 29 gennaio 1996 al 28 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 29 luglio 1996 al 28 gennaio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° giugno 1996 n. 20782.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23339 del 3 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.G.M., con sede in Casagiove (Caserta) e unità di Capua (Caserta) per un massimo di quattro dipendenti, Casagiove (Caserta), per un massimo di otto dipendenti, Foggia per un massimo di sette dipendenti e Oschiri (Sassari) per un massimo di due dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 16 dicembre 1996 al 15 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A7524

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1735,67
ECU	1921,91
Marco tedesco	980,61
Franco francese	291,91
Lira sterlina	2801,89
Fiorino olandese	870,62
Franco belga	47,520
Peseta spagnola	11,608
Corona danese	257,58
Lira irlandese	2524,01
Dracma greca	6,205
Escudo portoghese	9,616
Dollaro canadese	1256,64
Yen giapponese	14,382
Franco svizzero	1193,97
Scellino austriaco	139,34
Corona norvegese	244,15
Corona svedese	228,98
Marco finlandese	327,58
Dollaro australiano	1265,82

97A7790

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Sostituzione del commissario liquidatore del «Consorzio agrario provinciale di Modena» - Società cooperativa a responsabilità limitata.

Con decreto ministeriale n. 133428 del 16 settembre 1997, il rag. Pietro Chialli è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Modena - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modena, strada nazionale del Canaletto Sud n. 75 in sostituzione del dott. Renato Zanotti dimissionario ed il rag. Claudio Malagoli è stato nominato vice commissario.

97A7637

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Interitalia SIM S.p.a, in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 3 luglio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Interitalia SIM S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1997 ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il dott. Marco Lori è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 34 del decreto legislativo n. 23 luglio 1996, n. 415.

97A7619

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Savuto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di S. Stefano di Rogliano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 4 luglio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Savuto - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di S. Stefano di Rogliano (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 3 luglio 1997 ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93) - il rag. Enrico Corsi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

97A7620

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Pignola e sede amministrativa nel comune di Vietri di Potenza, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 14 luglio 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Medio Potentino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale nel comune di Pignola (Potenza) e sede amministrativa nel comune di Vietri di Potenza, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro dell'11 luglio 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93), il dott. Alessandro Grange è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A7621

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ortucchio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ortucchio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 agosto 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Ortucchio (Provincia di L'Aquila) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (L'Aquila), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1997 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93), l'avv. Raffaello Carinci è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

97A7622

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., in Palermo, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 6 settembre 1997 tenuta dal comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 5 settembre 1997 ai sensi dell'art. 80, comma 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/93), il prof. avv. Alberto Jorio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

97A7623

Nomina dei commissari liquidatori e dei componenti il comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., in Palermo

Il governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 5 settembre 1997, ha nominato i sigg. dott. Vincenzo Pennarola e il prof. Andrea Pisani Massamormile commissari liquidatori e i sigg. dott. Salvatore Furnari, prof. avv. Alberto Jorio e dott. Giulio Padalino componenti il comitato di sorveglianza della Sicilcassa S.p.a., con sede in Palermo, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 5 settembre 1997.

97A7624

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 3 0 0 9 7 *

L. 1.500